



DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO/SPEDIZIONE CARGO (VIA AEREO E VIA NAVE) AR, E RELATIVO DISBRIGO DI TUTTE LE FORMALITÀ DOGANALI, DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AI GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO 2020.

CIG 8246116E2E

1. PREMESSE

Con provvedimento di Segretario Generale n. 407 del 14/02/2020, il Comitato Italiano Paralimpico (d’ora in poi anche solo “CIP” o “Stazione appaltante”) ha deliberato di affidare il “servizio di trasporto/spedizione cargo (via aereo e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali, del materiale necessario alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020”.

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi anche solo “Codice”), mediante “Richiesta di Offerta” sul Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria merceologica “Servizi di logistica” e con applicazione del criterio del minor prezzo ex art 95, comma 4, lettera b) del Decreto medesimo.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice è Flavio Caprarelli nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Logistica.

La gara viene espletata con il supporto degli strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all’interno del Portale MePA mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO”).

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario pertanto che l’Operatore Economico sia abilitato sul Portale MePA nella categoria: “Servizi di logistica”.

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d’ora in poi anche solo “Raggruppamento temporaneo” o “Raggruppamento”)/GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d’ora in poi anche solo “Aggregazione di imprese di rete”)/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di imprese di rete);
- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario di concorrenti – d’ora in poi anche solo “Consorzio

ordinario”), ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Dichiarazione di avvalimento;
- 5) Dichiarazione relativa ai familiari conviventi;
- 6) Tokyo 2020 Customs & Freight Forwarding Guide.

La documentazione sopra elencata è allegata alla RDO MePA.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine di **5 giorni lavorativi** antecedenti la scadenza per la presentazione dell’offerta esclusivamente attraverso il portale MePA.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente che gli Operatori Economici indichino il loro indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali, del materiale necessario alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nella “Tokyo 2020 Customs & Freight Forwarding Guide”.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti).

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

L'importo massimo complessivo dell'appalto è pari ad € 90.491,00 IVA e oneri di legge esclusi di cui:

- € 70.000,00 per servizi internazionali esente IVA ex DPR 633/72;
- € 20.491,00 per i servizi nazionali oltre IVA al 22%;

Si specifica che le spese soggette a IVA sono esclusivamente riferite ai servizi espletati sul territorio italiano. Difatti il DPR 633/72, all'articolo 7, comma 4, lettera c) prevede che i trasporti sono territorialmente rilevanti solo per la tratta eseguita nel territorio italiano, mentre la tratta estera è fuori campo IVA, così come l'articolo 9 riconosce la "non imponibilità", per la tratta nazionale soggetta, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Il suddetto importo è da intendersi come non impegnativo e non vincolante per la Stazione Appaltante e, pertanto, la Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dello stesso.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto.

L'offerta formulata in sede di gara dovrà essere comprensiva di tutti i servizi indicati nell'art. 2 del Capitolato Tecnico Speciale, nonché di tutti i servizi che si dovessero rendere necessari al buon esito del procedimento, anche qualora non espressamente indicati.

Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà, pertanto, essere richiesto in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo per i suddetti servizi.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni un incremento o un decremento delle prestazioni nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Il corrispettivo economico spettante all'Operatore Economico affidatario verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- fatturazione relativa ai servizi e alle operazioni di trasporto (andata), al buon esito della consegna di tutto il materiale interessato nei luoghi stabiliti secondo le tempistiche concordate;
- fatturazione relativa agli eventuali servizi offerti in loco, nonché, ai servizi e alle operazioni di trasporto (ritorno), al buon esito della consegna di tutto il materiale interessato secondo le tempistiche concordate, presso la sede centrale di Roma del CIP;
- fatturazione relative a eventuali servizi opzionali per i quali il CIP si riserva di utilizzare il residuo derivante dall'eventuale ribasso offerto in sede di RDO ovvero stanziare ulteriori fondi di Bilancio.

Il corrispettivo economico spettante all'Operatore Economico affidatario verrà erogato a 30 gg. dalla presentazione delle fatture elettroniche ex DM n.55 03/04/2013 da intestare al Comitato Italiano Paralimpico, Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma, Codice Fiscale / Partita IVA 14649011005, Codice Univoco Ufficio 6HD7AI, esclusivamente una volta

accertata la regolare posizione dell'O.E. presso l'Agenzia delle Entrate e attraverso acquisizione del DURC. **Il CIP è soggetto allo split payment.**

4. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali.

Per le prestazioni straordinarie a richiesta, la Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi previa accettazione scritta della relativa quotazione da parte dell'Operatore Economico.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Vista la natura del presente appalto, che non prevede alcuna suddivisione in Prestazione principale e secondaria, non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice è tenuto ad indicare per quali consorziati concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) o c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

☐ tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80,

comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;

□ le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14/12/2018, n. 135.

Si precisa che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi in sede di RDO.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è Servizi di trasporto/spedizione internazionale di merci.

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, oltretanto approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

La prova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice, è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- mediante uno o più certificati rilasciati e visti da committenti pubblici o dichiarazioni di privati che attestino la regolare esecuzione, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Tali certificati (o dichiarazioni) dovranno riportare, in modo dettagliato e compiuto, le prestazioni eseguite dal concorrente;
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di gara;
- mediante dichiarazione di un Commercialista/Ragioniere/Perito commerciale, autorizzato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il dichiarante, assumendosi la relativa responsabilità, attesta l'importo del fatturato dichiarato in sede di gara;
- mediante uno o più certificati rilasciati da committenti pubblici o privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- mediante copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'Operatore Economico dovrà attestare attraverso la trasmissione in sede di RDO di idonea documentazione:

- a) Certificazioni OHSAS 18001:2007 (o successive revisioni) ovvero, in alternativa, Certificazione ISO 45001:2018 (o successive revisioni) in corso di validità idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;
- b) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (o successive revisioni) ovvero, in alternativa, certificazione EMAS in corso di validità idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;
- c) Idoneità al trasporto internazionale (aereo e marittimo);
- d) Comparto riservato agli eventi sportivi (sia global che dedicato all'Italia) con particolare riferimento agli sport paralimpici;
- e) Allestimento diretto di uffici e magazzini di stoccaggio / movimentazione in prossimità del luogo di consegna del materiale dedicati all'attività paralimpica di Tokyo 2020;
- f) Struttura doganale dedicata all'attività paralimpica di Tokyo 2020;
- g) Operatore dedicato in dogana;
- h) Network diretto internazionale;
- i) Possesso di un codice di condotta anticorruzione;
- j) Adesione ad un programma di riduzione delle emissioni di CO2.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento richiede per iscritto, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO o a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.809,82, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'istituto bancario indicato dal CIP (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per gara servizio di spedizioni materiale Tokyo 2020);

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs. 82/2005, o, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, o copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritto/a con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato/a da:

I. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero, da,

II. autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo deve essere costituito:

I. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

II. documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:

- autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante unitamente alla copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle offerte;

ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile.

La conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra/impronta climatica (carbon footprint) di prodotto/rating di legalità/modello organizzativo/certificazione social accountability 8000/sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

☐ in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

☐ in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) dalla/e consorziata/e.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento temporaneo, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

È sanabile - e quindi non è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale MePA mediante lo strumento della RDO nella categoria merceologia "Servizi di logistica". Per qualsivoglia informazione tecnica in merito all'utilizzo del suddetto strumento si rimanda alle apposite sezioni di supporto per gli Operatori Economici.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso PEC, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) Allegato C "Dichiarazione di avvalimento" reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:

☐ si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

☐ attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

13.2 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve allegare:

1. Il presente Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
2. Il presente Capitolato Tecnico Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione di tutte le condizioni contenute nello stesso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
3. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
4. [Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice] copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
5. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
6. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice] Copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
7. Certificazione OHSAS 18001:2007 (o successive revisioni) ovvero, in alternativa, Certificazione ISO 45001:2018 (o successive revisioni) in corso di validità idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;
8. Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (o successive revisioni) ovvero, in alternativa, certificazione EMAS in corso di validità idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;
9. Documento attestante Idoneità al trasporto internazionale (aereo e marittimo);
10. Documentazione attestante l'esistenza di un comparto riservato agli eventi sportivi (sia global che dedicato all'Italia) con particolare riferimento agli sport paralimpici;
11. Documentazione attestante l'allestimento diretto di uffici e magazzini di stoccaggio / movimentazione in prossimità del luogo di consegna del materiale dedicati all'attività paralimpica di Tokyo 2020;
12. Documentazione attestante una struttura doganale dedicata all'attività paralimpica di Tokyo 2020;
13. Documentazione attestante la presenza di un operatore dedicato in dogana;
14. Documentazione attestante un network diretto internazionale;
15. Documentazione attestante il possesso di un codice di condotta anticorruzione;
16. Documentazione attestante l'adesione ad un programma di riduzione delle emissioni di CO₂.

13.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti/Consorzi

a) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve allegare la copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

b) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

c) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

d) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

e) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo**: Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere inviata attraverso l'apposito modulo fornito dal Portale MePA, e dovrà essere corredato, a pena di esclusione, da un documento redatto dall'Operatore Economico, in cui dovranno essere specificati i costi dei servizi inclusi nella suddetta offerta economica, secondo le voci di spesa di seguito indicate:

- **ANDATA (aereo):**
 - spese di ritiro c/o CIP e inoltro APT;
 - nolo aereo incluse addizionali FSC e SSC;
 - handling, assistenza e allestimento carico;
 - delivery charges japan.
- **RITORNO (nave):**
 - spese estere JAP da venue a imbarcato;
 - nolo mare JAP/ITA;
 - spese consegna, sdoganamento estero;
 - trasferimento e riconsegna.

Si specifica che la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice dovrà, altresì, essere indicata nell'apposito campo del modulo fornito dal Portale MePA.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che tali costi non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Il Modulo offerta economica e il suo allegato devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta

economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In caso di discordanza tra il valore indicato attraverso il modulo del Portale MePA e quello risultante dal documento redatto dall'Operatore Economico prevale il valore indicato nel Modulo MePA.

15. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato all'Operatore Economico che avrà offerto tramite il modulo del Portale MePA il minor prezzo - offerto a corpo sull'importo posto a base d'asta - ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), per l'esecuzione dei servizi ricompresi nell'appalto di cui al Capitolato Tecnico Speciale.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La seduta pubblica telematica di apertura delle buste avrà luogo il giorno e l'ora successivamente comunicate a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente, mediante PEC, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando la PEC.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara

La Stazione appaltante si riserva il diritto di:

- ☐ non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- ☐ non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- ☐ non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- ☐ (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto, senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO o a mezzo PEC, la seguente documentazione:

1) entro 5 giorni solari e continuativi:

a) dichiarazione, resa, utilizzando il modulo allegato al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

2) entro 10 giorni solari e continuativi:

a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati nel DGUE;

b) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole

imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dalla Stazione appaltante presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'incameramento della Garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, fatta salva la facoltà del CIP di avvalersi delle previsioni di cui al comma 11 del medesimo articolo nel caso la prestazione venga eseguita da un operatore economico di comprovata solidità.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

20. DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore di esecuzione del contratto è nominato a cura del CIP.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Responsabile qualificato a ricevere indicazioni dal suddetto Direttore. L'Appaltatore, all'atto della stipula, dovrà comunicare al CIP per iscritto il nominativo del Responsabile di cui sopra. Il Responsabile designato dall'Appaltatore, dovrà comunicare per iscritto al CIP l'accettazione dell'incarico conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

21. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il CIP da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi. L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga a intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il CIP in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga a intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata. L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere al CIP tutte le spese a quest'ultimo addebitate. L'Appaltatore s'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dal CIP eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che il CIP preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione appaltante.

22. INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

È facoltà del CIP rescindere il contratto:

- a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazione;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi e alle condizioni stipulate, l'appalto non sia svolto in modo tale da assicurarne il buon esito nei termini prefissati, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione dell'appalto. La rescissione opera di diritto.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DEL CIP

È facoltà del CIP risolvere il contratto a semplice comunicazione a mezzo pec, con effetto immediato, qualora, a suo insindacabile giudizio, si ravvisi l'impossibilità di realizzare l'appalto senza sostanziali modifiche per cause di forza maggiore (ad es. COVID-19).

In tale ipotesi di risoluzione il CIP provvederà al pagamento dei servizi già eseguiti.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- ☐ la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- ☐ eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- ☐ l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- ☐ le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa a mezzo PEC.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti nelle suddette norme.

23. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni relative alla procedura potranno essere richieste ai seguenti contatti:

- telefono 06/8797- 3185 – 3127 – 3138
- e-mail provveditorato@comitatoparalimpico.it
- PEC: acquisti@pec.comitatoparalimpico.it
- sito CIP: "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Procedure Negoziare"

Roma, _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Flavio Caprarelli
(originale sottoscritto)

